

## A) STATUTI

**Consorzio del Chiese di Bonifica di Secondo Grado - Calcinato (BS)**  
**Statuto approvato con deliberazione di Giunta regionale n. X/2033 dell'1 luglio 2014**

### INDICE

#### CAPO I

NATURA GIURIDICA E SEDE - COMPRESORIO - FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO - CONSORZIATI - CATASTO CONSORZIALE - TRASFERIMENTI - POLIZIA IDRAULICA

- Art. 1 Natura giuridica e sede
- Art. 2 Comprensorio
- Art. 3 Finalità del Consorzio
- Art. 4 Funzioni del Consorzio
- Art. 5 Consorziati
- Art. 6 Catasto Consorziale
- Art. 7 Trasferimenti
- Art. 8 Polizia idraulica

#### CAPO II

RAPPRESENTANZA CONSORZIALE

- Art. 9 Organi del Consorzio

#### SEZIONE 1^

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Art. 10 Composizione
- Art. 11 Delegati in rappresentanza dei consorziati
- Art. 12 Modalità di designazione
- Art. 13 Casi di ineleggibilità ed incompatibilità
- Art. 14 Funzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 15 Convocazione del Consiglio

#### SEZIONE 2^

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

- Art. 16 Funzioni del Presidente
- Art. 17 Funzioni del Vice Presidente

#### SEZIONE 3^

COMITATO ESECUTIVO

- Art. 18 Funzioni

#### SEZIONE 4^

REVISORE DEI CONTI

- Art. 19 Funzioni

#### SEZIONE 5^

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TITOLARI DI UTENZE INDUSTRIALI ED AGRICOLE MINORI

- Art. 20 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 21 Attribuzione dei voti
- Art. 22 Esercizio del diritto di voto
- Art. 23 Svolgimento dell'Assemblea
- Art. 24 Diritto di elettorato passivo

#### SEZIONE 6^

DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 25 Accettazione della carica di componente il Consiglio di Amministrazione

- Art. 26 Accettazione delle altre cariche consorziali
- Art. 27 Durata delle cariche
- Art. 28 Dimissioni dalle cariche
- Art. 29 Decadenza dalle cariche
- Art. 30 Vacanza delle cariche
- Art. 31 Indennità di carica e rimborso spese
- Art. 32 Validità delle adunanze
- Art. 33 Intervento alle sedute di funzionari ed estranei
- Art. 34 Astensioni
- Art. 35 Votazioni
- Art. 36 Verbale delle adunanze degli organi consorziali
- Art. 37 Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime
- Art. 38 Visione e copia dei documenti amministrativi

#### SEZIONE 7^

UFFICI

- Art. 39 Organizzazione degli uffici
- Art. 40 Funzioni e responsabilità
- Art. 41 Gestione amministrativa
- Art. 42 Responsabilità dei procedimenti

#### SEZIONE 8^

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

- Art. 43 Esercizio finanziario
- Art. 44 Bilancio di previsione
- Art. 45 Conto consuntivo

#### SEZIONE 9^

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

- Art. 46 Riparto della spesa

#### SEZIONE 10^

RISCOSSIONE E RICORSI, TESORERIA E CASSA

- Art. 47 Riscossione
- Art. 48 Ricorsi
- Art. 49 Servizio di Tesoreria e Cassa

#### SEZIONE 11^

REGOLAMENTI

- Art. 50 Materie

#### SEZIONE 12^

DISCIPLINA DELLE UTENZE

- Art. 51 Disciplina delle utenze
- Art. 52 Rapporti con gli altri consorzi ed enti associati. Opere di interesse comune.
- Art. 53 Norma Transitoria

#### CAPO I

NATURA GIURIDICA E SEDE - COMPRESORIO - FINALITÀ E FUNZIONI DEL CONSORZIO - CONSORZIATI - CATASTO CONSORZIALE - TRASFERIMENTI - POLIZIA IDRAULICA

#### Art. 1

**Natura giuridica e sede**

1. Il Consorzio del Chiese di Bonifica di 2° Grado è stato costituito con d.g.r. n. 39920 del 27 novembre 1998 è retto dal presente Statuto ed ha sede in Calcinato (BS).

## Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014

2. Il Consorzio è ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell'art. 59 del r.d. n. 215 del 13 febbraio 1933 ed in base all'art. 79 della legge regionale 31/2008.

3. Può assumere le funzioni di Consorzio di Utilizzazione Idrica, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 72 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dell'art. 80 comma 6) della predetta legge regionale 31/2008, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica, nel Fiume Chiese e nei corsi d'acqua in genere interessanti il suo territorio consorziale.

### Art. 2 Comprensorio

1. Il Comprensorio del consorzio è costituito dai territori dei consorzi di bonifica di primo grado che utilizzano legittimamente le acque del lago d'Idro e del bacino del fiume Chiese sub lacuale.

### Art. 3 Finalità del Consorzio

1. Il Consorzio del Chiese ha per scopo fondamentale la tutela organica degli interessi presenti e futuri dell'irrigazione, dell'industria, dei valori ambientali e turistici aventi rapporto con le acque del Lago d'Idro e del bacino del fiume Chiese.

2. Per conseguire tali finalità il Consorzio provvederà all'esercizio delle opere di regolazione del lago d'Idro nel rispetto della normativa in vigore, provvedendo alla ripartizione delle disponibilità d'acqua secondo le esigenze delle utilizzazioni idriche e dell'ambiente.

3. Il Consorzio svolgerà azioni di tutela degli usi irrigui ed industriali in atto così come la promozione di nuovi, coordinando e disciplinando l'esercizio dell'utilizzazione delle acque disponibili secondo il preminente interesse generale, le concessioni, gli accordi in atto e comunque stipulati fra le varie utenze.

4. Nell'interesse dei propri consorziati l'Ente potrà chiedere concessioni riguardanti l'esecuzione di opere per la difesa delle sponde del lago d'Idro del suo emissario e relative zone rivierasche, che fossero minacciate dalle piene o compromesse dai livelli minimi di regolazione, qualora non vi provvedano direttamente lo Stato o la Regione, nonché per mantenere in efficienza, migliorare ed adeguare a nuove esigenze le opere idrauliche di regolazione e di derivazione dal fiume Chiese a valle del lago d'Idro e fino alla confluenza con il fiume Oglio.

### Art. 4 Funzioni del Consorzio

1. Il Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 76 della l.r. 31/2008, esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale e regionale, tra cui in particolare quelle relative:

- a) all'adozione ed all'attuazione del piano comprensoriale di bonifica e di riordino delle utenze utilizzatrici delle acque del bacino del fiume Chiese;
- b) alla progettazione ed alla esecuzione in concessione delle opere di bonifica, di difesa del suolo e di protezione civile, di competenza statale e regionale, nonché di ogni altra opera pubblica di interesse di più consorziati;
- c) a promuovere ed attuare iniziative volte alla difesa dell'ambiente, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche;
- d) ad elaborare proposte e ad assumere funzioni tecniche inerenti il riordino delle utenze di interesse dei consorziati;
- e) all'esecuzione ed alla manutenzione delle opere di interesse comune di tutti i consorziati; a svolgere, se richiesto dai consorziati interessati con specifico mandato, compiti di esecuzione, di manutenzione e di esercizio di opere comuni dei richiedenti;
- f) a tutelare le acque del lago d'Idro e del fiume Chiese salvaguardandole dall'inquinamento in collaborazione con gli altri Enti preposti;
- g) al concorso, attraverso eventuali appositi accordi di programma con le competenti Autorità, nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione;
- h) alla realizzazione di opere di protezione dalle calamità naturali mediante interventi di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;

- i) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico secondo quanto previsto dall'art. 79 commi 5 e 6 della l.r. n. 31/08;
- j) all'attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse per la bonifica e l'irrigazione e l'ambiente delle zone rivierasche del fiume Chiese e del lago d'Idro;
- k) all'espressione di parere obbligatorio sulle istanze di concessione di grandi e piccole derivazioni nel bacino del fiume Chiese.

2. Il Consorzio ha, comunque, il compito di provvedere alla disciplina delle utenze, di denunciare le abusive, proponendone la decadenza e di assolvere, per delega che potrà essere attribuita dal Ministero competente o dalla Regione, ai sensi dell'art. 43 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, i compiti attribuiti al Ministro competente od alla Regione.

### Art. 5 Consorziati

1. Il Consorzio del Chiese è costituito dai soggetti pubblici e privati che legittimamente usino o derivino acque dal lago d'Idro e dal bacino del fiume Chiese.

2. L'appartenenza al Consorzio è determinata da azioni coattive o da adesioni volontarie indicate nelle deliberazioni dei rispettivi Enti e Società e dal decreto costitutivo, nonché da successive adesioni intervenute, in base a specifiche norme statutarie.

3. L'appartenenza al Consorzio è comunque determinata dal provvedimento di concessione oppure dall'effettiva utilizzazione idrica che dovesse precedere il provvedimento.

4. In particolare fanno parte del Consorzio del Chiese, per la parte dei propri comprensori che utilizzano le acque di cui al 1° comma del presente articolo, i Consorzi di Bonifica di 1° grado:

- a) Chiese;
- b) Garda Chiese.

### Art. 6 Catasto Consorziale

1. Il Catasto consorziale individua i Consorziati come specificato al precedente art. 5; per ciascuno di essi sono riportati i dati caratteristici dell'Utenza o delle Utenze di cui sono titolari, intendendosi per «utenza» ogni singola e distinta derivazione diretta di acque, il grado di contribuenza complessiva ed il corrispondente numero dei voti spettanti alle utenze industriali ed agricole minori, determinato a termini del successivo art. 21.

2. Per i Consorzi di bonifica associati, oltre ai dati di cui sopra, viene riportata sia l'intera superficie del comprensorio quanto la porzione del medesimo servita dalle acque del sistema Idro - Chiese.

3. Gli uffici consorziali compilano e tengono costantemente aggiornato il catasto consorziale.

4. Il Catasto contiene per ogni consorzio oltre i citati dati caratteristici, quali risultano dagli atti di concessione o dai catasti provinciali del Ministero delle Finanze, di cui all'art. 5 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, anche i dati relativi ai quantitativi d'acqua effettivamente derivata da ogni singola utenza, accertati nell'ultimo triennio.

5. Per i soli consorziati privati (persone fisiche e collettive di natura giuridica privata), oltre i dati sopra indicati, saranno annotati nel catasto gli estratti catastali degli immobili, sia rurali che industriali, di rispettiva proprietà serviti dalle dette utenze.

6. I consorziati sono tenuti a notificare al Consorzio i dati necessari per la compilazione del catasto nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione consorziale.

7. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste all'art. 864 del Codice Civile ed all'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 potranno essere trascritti i provvedimenti che determinano i vincoli derivanti agli immobili rurali ed industriali serviti dalle rispettive utenze in conseguenza della loro appartenenza al Consorzio ed inclusione nel relativo catasto.

### Art. 7 Trasferimenti

1. Tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla appartenenza al Consorzio passano di pieno diritto, nonostante qualunque patto in contrario, dai precedenti consorziati a tutti coloro che per successione acquisto o qualsiasi altro legittimo titolo si sostituiscono ai primi.

2. I consorziati non vengono liberati dalle contribuzioni consorziali se non quando i nuovi infestatori dell'utenza abbiano corrisposto al Consorzio la loro quota di contributo relativa all'intero anno in cui avvenne il trasferimento o la modificazione della utenza o della proprietà.

3. I nuovi consorziati non hanno diritto di rappresentanza nel Consorzio sino a quando non siano regolarmente inclusi nel catasto di cui al precedente art. 6.

4. Il pagamento dei contributi consorziali è comunque garantito come onere reale gravante sulle proprietà degli immobili che sono serviti dall'acqua del sistema Idro - Chiese.

### **Art. 8 Polizia idraulica**

1. I consorziati hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto nonché quelle regolamentari emanate dalla Regione e dall'Amministrazione consorziale.

2. Il consorzio che faccia opera contraria alle norme di legge, con speciale riguardo a quelle di polizia idraulica, nonché a quelle indicate nel presente Statuto e nei regolamenti consorziali o che contrasti comunque con l'interesse generale dei consorziati sarà passibile delle sanzioni civili e penali previste dalla legge regionale ed in particolare dal r.d. 8 maggio 1904 n. 368.

3. Il Consorzio dovrà provvedere all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti del Consorzio; dovrà inoltre provvedere al rilascio delle concessioni relative ai beni demaniali attinenti alla bonifica e le opere eseguite in concessione.

## **CAPO II RAPPRESENTANZA CONSORZIALE**

### **Art. 9 Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Revisore dei Conti.

## **SEZIONE 1 ^ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 10 Composizione**

1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 membri, di cui 8 eletti dai consorziati secondo le procedure di cui agli articoli successivi ed un membro di diritto nominato dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 82 comma 3 della l.r. n. 31/2008.

### **Art. 11 Delegati in rappresentanza dei Consorziati**

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei consorziati verranno designati come segue:

- a) 4 membri dal Consorzio di Bonifica Chiese;
- b) 2 membri dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese
- c) 1 membro dalla Società o dall'Ente proprietario dell'impianto idroelettrico di Carpeneda di Vobarno (BS);
- d) 1 membro dall'Assemblea dei consorziati titolari di utenze industriali e agricole minori a valle del lago d'Idro.

2. Il Consiglio assumerà le proprie funzioni in seguito alla designazione di tutti i rappresentanti dei Consorziati contemplati dal presente articolo.

### **Art. 12 Modalità di designazione**

1. I rappresentanti dei Consorzi di Bonifica di primo grado saranno nominati dai competenti organi statutari, entro il mese di novembre immediatamente precedente il termine di scadenza della tornata amministrativa.

2. Il rappresentante di cui al punto c dell'art. 11 sarà nominato entro il medesimo termine dai competenti Organi amministrativi della Società od Ente.

3. L'assemblea dei consorziati titolari delle utenze industriali ed agricole minori per l'elezione del rappresentante di cui all'art. 11 lett. d) sarà convocata dal Presidente e si svolgerà entro il mese di novembre precedente il termine della scadenza del mandato presso la sede del Consorzio con le modalità previste dall'art. 20 e seguenti.

### **Art. 13 Casi di ineleggibilità ed incompatibilità**

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le persone indicate dalla legislazione vigente, nonché dall'eventuale regolamento elettorale consortile.

### **Art. 14 Funzioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere nel suo seno, tra i componenti designati, in occasione della prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente ed il terzo membro del Comitato Esecutivo, composto come previsto dall'art. 18;
- b) approvare la relazione di inizio mandato;
- c) adottare gli atti generali di indirizzo;
- d) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea delle utenze industriali ed agricole minori;
- e) adottare col voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti lo statuto e le modifiche statutarie;
- f) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale;
- g) autorizzare eventuali transazioni nonché ratificare la costituzione in giudizio deliberata in via d'urgenza dal Presidente;
- h) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sui criteri per l'approvazione del piano di organizzazione variabile del personale del Consorzio;
- i) deliberare sul programma di bonifica, sui piani di riordino fondiario ed irriguo, sui piani triennali ed elenco annuale delle opere pubbliche ed in genere sui programmi relativi ai compiti istituzionali dell'Ente;
- j) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico dei consorziati;
- k) deliberare le norme per la disciplina ed il coordinamento delle utenze e per la ripartizione delle disponibilità idriche quando siano carenti rispetto al totale fabbisogno delle utenze stesse;
- l) deliberare sulle domande di concessione d'acqua, sui relativi progetti esecutivi e perizie di variante;
- m) deliberare sulle direttive di massima riguardanti i piani sulla regolazione del lago d'Idro e le principali opere consorziali;
- n) approvare il bilancio di previsione e la relativa relazione nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
- o) approvare il rendiconto consuntivo, lo stato patrimoniale e la relativa relazione;
- p) deliberare l'assunzione dei mutui;
- q) affidare incarichi professionali a professionisti esterni all'organico del Consorzio
- r) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- s) deliberare sull'acquisto, sulla costituzione e sull'alienazione di diritti reali immobiliari;
- t) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei contributi;
- u) deliberare la partecipazione, con responsabilità limitata, ad enti, società od associazioni che comunque si presenti di interesse per il Consorzio o per l'attività di bonifica;
- v) redigere e pubblicare all'albo del Consorzio, entro il mese di ottobre precedente la scadenza del proprio mandato, una relazione tecnico - amministrativa sull'attività svolta;
- w) deliberare le eventuali controdeduzioni alle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- x) deliberare ogni altro provvedimento attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o dal presente Statuto;
- y) approvare ed adottare i regolamenti consortili;

**Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014**

- z) determinare i casi specifici di indifferibilità ed urgenza in cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio;
- aa) deliberare in merito alla nomina del Direttore unico avvalendosi di norma di Dirigente dei Consorzi di bonifica di 1° grado di cui all'art. 5, e fissare il suo compenso;
- bb) fissare eventuali indennità annue di carica al Presidente, al Vice Presidente ed al terzo membro del Comitato Esecutivo;
- cc) fissare il compenso del Revisore dei Conti.

2. Il Consiglio attribuisce il compito di segretario degli organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente o ad un collaboratore del Consorzio, con funzioni non inferiori a quelle direttive, salva la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di piano di organizzazione variabile dei servizi consortili.

### **Art. 15 Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di quattro volte all'anno.

2. Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su richiesta del Revisore dei conti ai sensi del successivo art. 19.

3. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Presidente.

4. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

5. In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o telefax sino a due giorni prima della data della riunione.

6. Almeno 24 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei consiglieri.

7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso quando un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

8. Per la seduta di insediamento il Consiglio è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci entro trenta giorni dalla data di accettazione delle cariche dei membri designati di cui all'art. 11.

#### **SEZIONE 2^**

#### **PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

### **Art. 16 Funzioni del Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti; in particolare:

- a) convoca l'assemblea dei consorziati, fissa la data delle elezioni e approva l'elenco degli aventi diritto al voto;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
  - sovrintende alla disciplina ed al coordinamento delle utenze idriche;
- b) mantiene i rapporti con l'Amministrazione statale e regionale nei riguardi dell'esercizio della regolazione del lago d'Idro, in conformità delle disposizioni e dei regolamenti deliberati dal Consiglio;
- c) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- d) propone al Consiglio la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e società partecipate;
- e) promuove e conclude accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli indirizzi del Consiglio di amministrazione;

- f) propone al Consiglio la nomina del Direttore;
- g) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, previa approvazione del Consiglio e del parere positivo del revisore dei conti;
- h) nomina i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici;
- i) propone al Consiglio gli atti generali di indirizzo;
- j) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- k) promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del consorzio;
- l) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- m) assume, nei casi specifici di indifferibilità ed urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile;
- n) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- o) assume, nei casi specifici di indifferibilità ed urgenza stabiliti dal Consiglio, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

### **Art. 17 Funzioni del Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, anche mediante l'esercizio di funzioni delegate dal Presidente. In caso di assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato Esecutivo.

#### **SEZIONE 3^ COMITATO ESECUTIVO**

### **Art. 18 Funzioni**

1. Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal terzo consigliere di cui all'art. 14 lettera a), formula proposte ed esprime pareri in forma scritta al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore Unico;
- c) ai bilanci ed alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo Statuto, al Piano di Organizzazione Variabile (POV) ed ai regolamenti;
- f) a materie indicate dallo Statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato esecutivo inoltre verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo.

3. Il Comitato esecutivo si esprime sulla nomina del responsabile del procedimento da parte del Presidente.

4. Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

#### **SEZIONE 4^ REVISORE DEI CONTI**

### **Art. 19 Funzioni**

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;
- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
- d) assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;

e) può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo.

2. Il Revisore, in caso di accertamento di gravi irregolarità ha facoltà di chiedere al Presidente del Consorzio la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla richiesta medesima.

3. Nel caso di accertamento di atti deliberativi illegittimi adottati dal Consiglio o dal Presidente, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

4. Il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nonché la misura del rimborso delle spese sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

#### SEZIONE 5<sup>A</sup>

#### ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TITOLARI DI UTENZE INDUSTRIALI ED AGRICOLE MINORI

##### **Art. 20** **Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei consorziati titolari delle utenze industriali ed agricole minori, per l'elezione del Consigliere di cui all'art. 11, si svolgerà presso la sede del Consorzio. Sarà convocata, su delibera del Consiglio, entro il termine indicato all'articolo 12.

2. L'avviso di convocazione per la partecipazione all'Assemblea verrà trasmesso ai consorziati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedire almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso dovrà indicare la data e l'ora di convocazione nonché il numero di voti attribuiti al singolo consorziato in conformità a quanto disposto dal successivo art. 21.

##### **Art. 21** **Attribuzione dei voti**

1. Agli aventi diritto al voto verrà attribuito un numero di voti con riferimento ai gradi di contribuenza, risultanti dall'ultima classifica approvata dal Consiglio, secondo i seguenti criteri:

- Consorziati utenti di derivazioni industriali ed agricole minori (esclusi gli utenti di cui all'art. 11 lett c):

sino a 10 gradi	voti 1
da 10,01 a 20 gradi	voti 2
da 20,01 a 30 gradi	voti 3
da 30,01 a 40 gradi	voti 4
da 40,01 a 50 gradi	voti 5
oltre 50 gradi	voti 6

2. I reclami contro l'attribuzione dei voti dovranno essere diretti al Presidente mediante raccomandata a.r. entro i venti giorni precedenti la data delle elezioni. Il Presidente si pronuncerà sui reclami con motivato provvedimento da comunicare ai ricorrenti almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

##### **Art. 22** **Esercizio del diritto di voto**

1. Il diritto di voto compete alle ditte iscritte nel catasto consorziale ed iscritte a ruolo per l'esercizio in corso alla data delle elezioni.

2. In caso di comunione di proprietà il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale sia stata conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di delega si considera quale rappresentante della comunione il primo intestato nella corrispondente partita del catasto consorziale.

3. Per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante, salvo che l'organo statutariamente competente abbia a delegare altra persona.

4. Le deleghe di cui ai precedenti commi debbono risultare da atto scritto autenticato da un notaio o presso il Comune di residenza dei deleganti o dei delegati, ovvero presso il Comune dove abbia sede legale la persona giuridica.

5. Per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante; per i falliti sottoposti ad amministrazione controllata il diritto di voto è esercitato dal curatore o dal commissario giudiziale.

6. Gli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti ed i delegati sopra indicati, possono farsi sostituire nell'Assemblea da altro consorziato avente diritto al voto mediante delega rilasciata con le modalità di cui al 4° comma del presente articolo. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe a favore di un solo soggetto.

7. Tutte le deleghe ed i titoli di legittimazione debbono essere consegnati alla segreteria del Consorzio prima dell'inizio delle operazioni elettorali.

##### **Art. 23** **Svolgimento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consorzio con l'assistenza del Segretario e di due scrutatori designati dall'Assemblea prima dell'inizio delle operazioni.

2. Le operazioni di voto inizieranno all'ora prestabilita e si chiuderanno non appena i presenti abbiano espresso il voto.

3. Ad ogni avente diritto al voto verrà distribuito un numero di schede di valore unitario pari al numero di voti assegnato.

4. L'Assemblea, così come disposto all'art. 11, dovrà eleggere n. 1 consigliere; pertanto il voto sarà limitato ad un solo nominativo.

5. Lo scrutinio verrà effettuato immediatamente.

6. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà immediatamente ad una elezione di ballottaggio. Ove permanga la parità si intenderà eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.

7. Le votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

8. La proclamazione degli eletti verrà effettuata dal Presidente entro 8 giorni dalla data dell'ultima Assemblea.

##### **Art. 24** **Diritto di elettorato passivo**

1. Possono essere eletti dall'Assemblea quali componenti il Consiglio solo iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto.

2. Per le comunioni sarà eleggibile colui che, in base a delega od alla prima intestazione catastale, risulti titolare del diritto di voto.

3. Per le persone giuridiche sarà eleggibile la persona legittimata ad esprimere il voto secondo quanto disposto dal 3° comma dell'art. 22.

#### SEZIONE 6<sup>A</sup> DISPOSIZIONI COMUNI

##### **Art. 25** **Accettazione della carica di componente il Consiglio di Amministrazione**

1. L'elezione a componente il Consiglio di Amministrazione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio, entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso di nomina.

2. E' ammesso tuttavia l'immediato rilascio della dichiarazione di accettazione da parte dell'eletto che sia presente all'Assemblea delle utenze industriali ed agricole minori, dopo la comunicazione del risultato delle votazioni. In questo caso l'accettazione è da ritenersi subordinata alla conclusione positiva della procedura elettorale che si perfezionerà solo con il formale provvedimento di proclamazione dei risultati da parte del Presidente.

3. E' parimenti ammesso che l'eletto presente all'Assemblea possa rilasciare immediata dichiarazione di rinuncia alla nomina. In tal caso l'Assemblea provvederà immediatamente ad una nuova elezione, sempre con le modalità previste all'art. 23.

4. Ove non ricorrano le circostanze previste al secondo comma del presente articolo ed in difetto di accettazione entro i termini indicati al primo comma, colui che è stato eletto verrà considerato rinunciataro e si dovrà conseguentemente procedere, entro i successivi trenta giorni, alla riconvocazione dell'Assemblea. I termini di preavviso di cui all'art. 20 sono ridotti in tal caso a soli dieci giorni. Agli effetti dell'espressione del voto saranno ritenuti validi, in mancanza di revoca, i titoli di legittimazione e le deleghe rilasciate per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea precedente.

## Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 luglio 2014

5. Le designazioni a componente il Consiglio di Amministrazione, effettuate dai Consorzi di Bonifica di primo grado e dall'Ente previsto all'art. 11 lett. c), saranno da ritenersi valide solo se accompagnate da dichiarazione di accettazione rilasciata dall'interessato.

**Art. 26**  
**Accettazione delle altre cariche consorziali**

1. L'elezione a Presidente e Vice Presidente si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso di nomina. Tale avviso dovrà essere inviato agli interessati entro tre giorni dalla votazione.

2. In difetto di accettazione entro i termini prescritti l'eletto sarà considerato rinunciario e si dovrà provvedere tempestivamente a nuova elezione entro il termine di trenta giorni.

**Art. 27**  
**Durata delle cariche**

1. I componenti gli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

2. La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio.

3. I componenti il Consiglio entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente; tuttavia potranno riunirsi e deliberare anche prima di tale data per gli adempimenti prescritti dalla lett. a) dell'art. 14.

4. Il Presidente, il Vice Presidente entrano in carica all'atto dell'accettazione di cui al precedente art. 26.

5. Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui ai precedenti artt. 25 e 26, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per il periodo stabilito dalla vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione.

**Art. 28**  
**Dimissioni dalle cariche**

1. Le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto a mezzo lettera raccomandata. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente sono irrevocabili e hanno efficacia dal momento in cui è intervenuta l'accettazione da parte di coloro che sono stati eletti in sostituzione dei dimissionari.

2. Per quanto riguarda specificatamente le dimissioni dalla carica di consigliere, queste hanno invece effetto immediato.

**Art. 29**  
**Decadenza dalle cariche**

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipino tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 34.

2. La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

3. La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle cariche di Presidente o Vice Presidente.

**Art. 30**  
**Vacanza delle cariche**

1. Quando il Presidente e il Vice Presidente cessano dalla carica, per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro un mese il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

2. Qualora un componente il Consiglio di Amministrazione designato da un Consorzio di Bonifica o dall'Ente previsto all'art. 11 lett. c) cessi dalla carica per qualsiasi motivo, l'Ente interessato dovrà procedere alla designazione di un nuovo rappresentante entro il termine di trenta giorni.

3. Qualora un componente il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea cessi dalla carica per qualsiasi motivo, verrà sostituito seguendo la graduatoria dei voti riportati dai vari candidati nel corso delle elezioni. Ove la sostituzione non risulti possibile dovrà essere riconvocata l'Assemblea entro novanta

giorni per l'elezione integrativa, con le stesse modalità di cui agli articoli 20 e successivi.

4. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i sostituiti.

**Art. 31**  
**Indennità di carica e rimborso spese**

1. Al Presidente, al Vice Presidente ed al terzo membro del Comitato Esecutivo può essere attribuita una indennità annua di carica nei limiti stabiliti dall'art. 82 della l.r. 31/2008.

2. I componenti il Consiglio di Amministrazione partecipano a titolo gratuito alle sedute degli organi, con diritto di rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento del loro ufficio.

3. Al Revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo ed un rimborso delle spese sostenute.

4. Spetta al Consiglio deliberare in merito a quanto previsto dal presente articolo.

**Art. 32**  
**Validità delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

2. In caso di mancato raggiungimento del quorum necessario, potrà essere indetta una seduta in seconda convocazione, in tale caso l'adunanza sarà valida con la presenza di 1/3 dei componenti in carica.

3. Il Consiglio di Amministrazione, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, è presieduto dal consigliere più anziano di età.

**Art. 33**  
**Intervento alle sedute di funzionari ed estranei**

1. Il Direttore del Consorzio o facente funzione interviene alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e svolge le funzioni di Segretario.

2. Ove siano in discussione argomenti riguardanti il Direttore od il Segretario verbalizzante, l'interessato dovrà assentarsi dalla riunione; i funzionari stessi potranno essere invitati dal Presidente ad assentarsi quando siano in discussione questioni riguardanti i componenti degli organi. In caso di assenza del Segretario le funzioni saranno svolte dal Direttore, ove anche il Direttore sia assente le funzioni di Segretario saranno svolte dal più giovane dei consiglieri presenti.

3. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute di cui sopra anche altri funzionari del Consorzio od estranei purché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

**Art. 34**  
**Astenzioni**

1. Il componente del Consiglio di amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione, per conto proprio, o di terzi, ha interesse in conflitto con quello del Consorzio deve darne notizia agli altri Consiglieri ed astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni, oltretutto la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui, senza il voto di chi doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

**Art. 35**  
**Votazioni**

1. Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero la metà dei presenti ne faccia richiesta.

2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e, qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle

le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

4. In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una nuova votazione che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

5. Gli astenuti, ai sensi dell'art. 34 comma primo, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti né ai fini del computo dei voti.

6. Per l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti consortili e per l'adozione del piano comprensoriale di bonifica e del piano di classifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

#### Art. 36

##### Verbale delle adunanze degli organi consortili

1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta, le deliberazioni adottate distintamente per ciascun argomento nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

2. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario o da colui che ha svolto le funzioni di Segretario verbalizzante.

3. Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente e approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato con le firme del Presidente e del Segretario verbalizzante.

#### Art. 37

##### Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime

1. Le deliberazioni del Presidente e del Consiglio debbono essere pubblicate nell'albo del Consorzio per otto giorni consecutivi non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data della loro adozione.

2. Le deliberazioni acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, fatti salvi i provvedimenti assunti ai sensi degli artt. 81, 88, 90, 91 della l.r. 31/2008 che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.

3. Gli allegati, oggetto di approvazione delle deliberazioni, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla l. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le deliberazioni che contengono dati riservati sono pubblicate per estratto.

5. Avverso le deliberazioni degli organi e gli atti di determinazione dirigenziale, gli interessati possono ricorrere nei termini di legge.

#### Art. 38

##### Visione e copia dei documenti amministrativi

1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi consortili e di farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

2. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione dai diritti di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

#### SEZIONE 7^

#### UFFICI

#### Art. 39

##### Organizzazione degli uffici

1. Gli uffici sono organizzati sulla base del Piano di Organizzazione Variabile dei servizi consortili, deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, che, in relazione al-

le funzioni istituzionali del Consorzio, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture.

#### Art. 40

##### Funzioni e responsabilità

1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita al direttore o facente funzione, ai sensi dell'art. 83 della l.r. 31/2008.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare.

3. Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio.

#### Art. 41

##### Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa è esercitata dal Direttore o facente funzione attraverso gli uffici.

2. Il Direttore o facente funzione, può essere assunto esclusivamente con contratto a tempo determinato per periodi non eccedenti la durata del mandato elettivo del Consiglio di Amministrazione. L'incarico è comunque rinnovabile. Sono fatti salvi i rapporti a tempo indeterminato nei casi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Spetta al Direttore la direzione delle aree operative secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento di svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

4. Spetta al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riservi al Presidente.

5. Al Direttore o al facente funzione è attribuita l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti:

- la presidenza delle commissioni di concorso per l'assunzione del personale;
- la stipulazione di contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e l'assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
- provvedimenti di assenso, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi comprese le licenze e le concessioni idrauliche;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuenza consortile;
- gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

6. Il direttore gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie.

#### Art. 42

##### Responsabilità dei procedimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al Direttore o facente funzioni.

3. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente su proposta del Direttore.

4. Il responsabile di cui al comma precedente è unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture ex art. 10 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, svolge tutti i compiti previsti dal d.lgs. n. 163 citato e dal d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207.

Serie Avvisi e Concorsi n. 28 - Mercoledì 09 Luglio 2014

SEZIONE 8<sup>A</sup>  
GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE**Art. 43**  
**Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

**Art. 44**  
**Bilancio di previsione**

1. Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

2. Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

3. Il bilancio di previsione, predisposto dal Presidente unitamente alla relazione illustrativa, verrà sottoposto all'esame del Revisore dei Conti il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione, nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

**Art. 45**  
**Conto consuntivo**

1. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

2. Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e dalla situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

3. La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

4. La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

5. Il conto consuntivo, predisposto unitamente alla relazione illustrativa dal Presidente, è sottoposto all'esame del Revisore dei Conti che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

SEZIONE 9<sup>A</sup>  
RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA**Art. 46**  
**Riparto della spesa**

1. Ai mezzi necessari per la vita del Consorzio e per il compimento delle sue finalità istituzionali indicate al precedente art. 3, si sopperisce principalmente mediante contribuzioni che vengono poste a carico dei soggetti consorziati con una ripartizione effettuata in ragione dei benefici effettivamente conseguiti o conseguibili, in rapporto all'attività che svolge il Consorzio, sulla base di apposito piano di riparto, che può essere provvisorio o definitivo.

2. Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio, come indicato nel presente Statuto, sono ripartite: in via temporanea mediante piani di classifica provvisoria istituiti sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile ed, in via definitiva, mediante classifica, da istituire dopo che siano raggiunti integralmente gli scopi istituzionali del Consorzio, in ragione di benefici effettivamente conseguiti da ciascun utente consorziato.

3. I piani di ripartizione provvisoria delle contribuzioni consorziali ed il piano definitivo di classifica, deliberati ai sensi dell'art. 14 lett. j) del presente Statuto, sono sottoposti all'approvazione a sensi delle leggi vigenti.

SEZIONE 10<sup>A</sup>  
RISCOSSIONE E RICORSI, TESORERIA E CASSA**Art. 47**  
**Riscossione**

1. Sulla base del piano di ripartizione ed in rapporto al contributo globale annuo deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 90, comma 3, l.r. n. 31/2008, l'ufficio compila i ruoli di esazione dei contributi consorziali con riferimento al catasto dei consorziati.

2. La riscossione dei contributi consortili a carico dei consorziati sarà effettuata secondo le disposizioni di legge in materia.

**Art. 48**  
**Ricorsi**

1. Salvo il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, contro la iscrizione a ruolo è ammesso ricorso da parte dei consorziati per errore materiale o per duplicazione di iscrizione.

2. Il ricorso deve essere proposto al Presidente del Consorzio entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento ed, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

3. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Presidente ha facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione, oppure lo sgravio.

**Art. 49**  
**Servizio di Tesoreria e Cassa**

1. Per i servizi di tesoreria e cassa da affidarsi ad un istituto bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

SEZIONE 11<sup>A</sup>  
REGOLAMENTI**Art. 50**  
**Materie**

1. Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di Bonifica:

- a) I servizi del Consorzio;
- b) Il Comitato Tecnico per la regolazione del lago d'Idro;
- c) Il funzionamento dell'amministrazione per eventuali aspetti non disciplinati dal presente Statuto;
- d) Il piano di organizzazione variabile del personale del Consorzio;
- e) Il Regolamento di polizia idraulica;
- f) Quanto si renda necessario disciplinare con regolamento ai sensi della legislazione vigente.

SEZIONE 12<sup>A</sup>  
DISCIPLINA DELLE UTENZE**Art. 51**  
**Disciplina delle utenze**

1. Ciascun consorziato, oltre ad essere responsabile a termine di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon regime delle acque ed in generale che contravvenga alle disposizioni consorziali, ancorché le infrazioni



alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti od aventi causa.

2. Con regolamenti da approvare dal Consiglio di Amministrazione sarà disciplinato e coordinato l'esercizio delle utenze e dovrà essere stabilita la facoltà del Consorzio di sostituirsi, salvo rivalsa, alla utenza nella costruzione di bocche di modulazione e nella razionale sistemazione delle opere di derivazione, ai fini della integrale e più proficua utilizzazione e distribuzione delle acque.

3. In caso di carenza d'acqua, una volta assunte le funzioni di Consorzio di utilizzazione idrica, ed in conformità all'art. 43 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, il Consorzio potrà assumere le funzioni ivi previste e disporre a carico delle utenze del bacino del Fiume Chiese un riparto contingente delle acque disponibili sulla base di analoghe proposte del proprio ufficio tecnico debitamente confermate dal Presidente.

#### **Art. 52**

##### **Rapporti con gli altri consorzi ed enti associati. Opere di interesse comune.**

1. Sono opere di interesse comune:

- a) le opere di presa sul fiume Chiese;
- b) i canali comuni di adduzione e di scarico delle acque;
- c) ogni altra opera di interesse comune.

2. Per la gestione e l'esercizio delle opere di cui al precedente comma, il consorzio e gli enti consorziati interessati regolano i loro rapporti attraverso convenzioni o protocolli d'intesa per gli aspetti operativi, organizzativi e finanziari.

3. Ogni convenzione o protocollo d'intesa tra il Consorzio e gli enti consorziati per gli interessi comuni nonché per l'esecuzione, manutenzione e gestione delle opere di interesse comune e la partecipazione degli enti consorziati nella spesa relativa, sarà deferita in caso di disaccordo, ad un Comitato costituito da un delegato per ogni ente consorziato partecipante alla convenzione o protocollo d'intesa.

4. Tale Comitato sarà presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato.

5. Il Presidente ed i membri del Comitato durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

6. I componenti il Comitato partecipano a titolo gratuito alle sedute di tale organo, sarà loro corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

#### **Art. 53**

##### **Norma transitoria**

1. Data la ridotta attuale attività ed in attesa delle competenze che potranno essere assegnate dalla Regione Lombardia (Consorzio di utilizzazione idrica e Consorzio di regolazione del lago d'Idro), i regolamenti del presente statuto non saranno disciplinati fino alla attribuzione delle specifiche competenze.